

brato del catasto veneto e lombardo per questa parte, senza lo stralcio dei fabbricati, il quale è stato fatto dopo, come sarà fatto pel Veneto.

Se dunque abbiamo questo termine certo, io ripeto, non so come oggi si venga ad improvvisare così una specie di rappezzamento straordinario di due parti di un catasto, e qualificare questo catasto legislativamente come sperequato nell'atto stesso che si implora un conguaglio che non si sa su qual base debba essere fatto.

Dacchè dunque oggi non si tratta di perequare due parti del medesimo catasto, dacchè non si tratta di una vera perequazione o conguaglio tra catasto e catasto, ma unicamente di riduzione del contingente di una parte di un catasto al contingente di una parte dell'altro catasto, io credo che non abbiamo per nulla a cambiare le disposizioni della legge del 1864.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Scolari.

SCOLARI. Dal Palazzo Vecchio la Commissione non ha inteso di venir a proporre o a chiedere compensi speciali in favore del Veneto. Domandiamo soltanto quella giustizia per la quale tutte le provincie devono essere trattate nel modo medesimo: ed appunto la Commissione si fermò a considerare la differenza che passa fra l'articolo 11 della legge di perequazione del 1864, a cui si riferiva l'onorevole ministro, e l'articolo 4 del progetto di legge che ci è sottoposto. La differenza è notevole; perchè, secondo la legge del 1864, i beni censiti ma esenti devono sopportare un'aliquota commisurata a quella vigente sul compartimento catastrale a cui appartengono; ma non è detto che la somma delle aliquote vada in aumento del contingente compartimentale.

Dunque, se colgo bene il senso di questo articolo 11, non vedo che quanto venivano a sopportare d'imposta i beni censiti ma esenti, andasse in aumento del contingente dei 17 milioni imposto alla Lombardia. In questa argomentazione sono anche confermato per la dizione diversa dei due articoli.

Se l'articolo quarto della legge che ci è proposta avesse lo stesso significato dell'articolo undici della legge 1864, il ministro probabilmente avrebbe adoprata la stessa dizione. Credo invece, anche per le parole che il ministro ha soggiunto al presidente della nostra Commissione, che egli domandi che l'aliquota caricata sopra i beni esenti del Veneto vada in aumento del contingente contemplato all'articolo primo. Il concetto da cui è partito è quello forse di avere stabilito pel Veneto un contingente forse non in proporzione coi contingenti fissati per le altre provincie del regno. Quando la legge che ci è proposta caricasse la proprietà fondiaria di tanto per lira censuaria, capisco che l'imposta dei beni ora esenti, dovrebbe andare ad aumentare il prodotto generale dell'imposta medesima; ma la legge che abbiamo dinanzi fissa un contingente di dodici milioni; dunque la perequazione è

stata fatta, ed è stata fatta dal signor ministro scegliendo uno dei tanti criteri che avrebbe potuto scegliere a questo scopo. Forse non è troppo il supporre che un ministro delle finanze non abbia mai cercato il criterio più favorevole, ma piuttosto quel criterio secondo il quale l'utilità delle finanze fosse meglio assicurata. Osservo a questo proposito che i censi delle quattro provincie lombarde e delle provincie venete non sono per niente paragonabili. C'è un fatto storico a cui posso riferirmi senza temere di essere contraddetto.

Già parecchi anni or sono si domandò la perequazione tra le provincie lombarde e le venete; ed il Governo austriaco premurosamente mostrava di accettare questa proposta, perchè pensava a questo modo non già di sgravare le provincie venete, ma di aggravare le provincie lombarde; e fu allora che i Veneti accortisi di ciò, recedono dalla loro istanza.

Questo è un fatto storico, un fatto che prova come il censo lombardo sia assai più mite, contenga dati più favorevoli alla proprietà fondiaria, di quelli che si contengono nel catasto veneto. Dunque non è punto vero che, scegliendo per criterio della perequazione il catasto di nuovo censo, il Ministero abbia favorito la proprietà fondiaria del Veneto; invece per questo suo criterio è quasi certo che la aggravò più di quanto debba essere secondo giustizia, e di quello che sarà quando proporrà nel mese venturo la legge per la revisione del conguaglio dell'imposta fondiaria nel regno.

È necessario considerare esattamente lo stato delle cose nel Veneto. Bisogna rammentarsi che il sistema dell'Austria era di gravare sulla possidenza e di esonerare le classi più numerose e meno abbienti; queste classi erano più favorite: la possidenza invece era gravata in un modo straordinario.

Oggi, dunque, anche per quei riguardi a cui si riferiva il ministro nei discorsi della seduta precedente, bisogna cercare di abilitare la possidenza a venire in soccorso col dar lavori e imprendere miglioramenti delle classi più numerose e meno abbienti. Questo sarà un modo di favorirle, che le compenserà per gli altri aggravii che dovranno sopportare.

La proprietà fondiaria sarà sgravata dalla legge che ci è proposta, ma sostengo che non sarà sgravata in quella proporzione, in cui lo sarà quando si seguiranno gli stessi criteri seguiti per il conguaglio dell'imposta fondiaria nelle altre provincie italiane. Infatti il conguaglio del 1864 considera soprattutto la rendita effettiva delle terre. È impossibile immaginare che le terre del Veneto diano una rendita reale paragonabile con quella che dà la Lombardia. Se consideriamo un altro criterio del conguaglio del 1864, noi vediamo il movimento della popolazione in Lombardia avere proporzioni assai più grandi di quanto in quest'ultimo periodo di tempo abbia avuto la popolazione del Veneto. Insomma tutti i criteri che sono stati seguiti nel 1864 per il conguaglio,